

Citta' metropolitana di Torino

**A/1418 D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 1860/2026 del 21/04/2026 di licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Biglione, in Comune di Torre Pellice ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola GEYMET MARCO.**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1860 del 21/04/2026; Pratica n. A/1418

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

### **DETERMINA**

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola GEYMET MARCO con sede legale in Villar Pellice Borgata BARNEUD n. 6 - P.IVA 11010950019 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Biglione, in Comune di Torre Pellice località Via Serverà Ruà ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° APRILE ed il 30 NOVEMBRE di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubo pescante avente diametro di 3 cm, in modo che la portata massima non superi i 3 l/s e la portata media non superi i 0,024 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **518 mc** circa, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Torre Pellice, distinti in Catasto dal Foglio n. 13 Particelle nn. 413 - 438- 439, aventi la superficie complessiva di **ha 01.11.28**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corpo idrico ai sensi del Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta, nel tratto sotteso, la portata del corso d'acqua sia uguale od inferiore al valore del DMV pari a 12 l/s; Dovrà inoltre essere garantito il rispetto dei diritti legittimamente precostituiti delle utenze titolari di concessione già rilasciata;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema fluviale potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;

6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2027-2028 e 2029 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)